



Settore Affari Generali e Legali

Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive di un rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del triennio 2023/2025, ovvero fino al 31 dicembre 2025

Decreto

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, e successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 104, n. 313 del 5 aprile 2018 e n.24 dell'11 gennaio 2024, e, in particolare:

- ✓ **l'articolo 33 "Consiglio di Amministrazione: composizione":** "...1. **Il Consiglio di Amministrazione...è così composto:** a) il Rettore, che lo presiede; b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo; c) due componenti scelti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) **quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini, e donne;** e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne...4. **Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dura due anni e non è rinnovabile...**";
- ✓ **l'articolo 45 "Cariche elettive":** "...1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, **possono ricoprire le cariche accademiche previste dal presente Statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.** 2. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, **i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta...**";
- ✓ **l'articolo 46 "Incompatibilità":** "...2. **Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e di componente del Consiglio di Amministrazione...**4. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione di Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, di Consorzi Universitari tra Enti Locali e di Fondazioni Universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo...";

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158, e, in particolare:

- ✓ **l'articolo 30 "Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione":** "...2. **I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con Decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica...**"
- ✓ **l'articolo 31 "Elettorato attivo":** "...1. **L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i docenti, per la elezione dei quattro rappresentanti dei docenti;...**";
- ✓ **l'articolo 32 "Elettorato passivo":** "...1. **L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio alla data di indizione delle votazioni che, nell'ambito della categoria di appartenenza, abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale di Ateneo...**";
- ✓ **all'articolo 33 "Procedura per la elezione dei rappresentanti dei docenti":** "...1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera d), dello Statuto, **tutti i docenti dell'ateneo**



Settore Affari Generali e Legali

sono chiamati a designare o a scegliere quattro rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione secondo modalità che debbono garantire la designazione o la scelta di almeno un rappresentante per ciascuna delle tre fasce di docenza...";

- ✓ **l'articolo 70 "Indizione delle elezioni", "...1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali sono indette dal Rettore, con proprio Decreto. 2. Il Decreto Rettorale con il quale vengono indette le elezioni è affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo...";**
- ✓ **all'articolo 78 "Votazioni", per le elezioni dei docenti, che "...le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto...";**
- ✓ **l'articolo 84 "Dimissioni e decadenza dei candidati eletti". "...1. Nella ipotesi in cui il candidato eletto rassegni le proprie volontarie dimissioni o decada dalla carica, si procede allo scorrimento della graduatoria della relativa categoria, all'uopo predisposta dalla Commissione Elettorale, qualora la stessa sia in corso di validità legale, e al suo posto subentra, automaticamente, il primo dei non eletti..."**
- ✓ **all'articolo 85 "Elezioni suppletive" : "...Qualora, in caso di dimissioni o di decadenza di un componente elettivo di un organo collegiale non sia possibile procedere alla sua sostituzione, a causa della conclusione con esito negativo delle procedure previste dall'articolo 84, commi 1 e 2, del presente Regolamento, entro i sessanta giorni successivi alla data della sua cessazione dalla carica debbono essere indette, per la nomina di un nuovo componente, apposite elezioni suppletive...."**

VISTO

il Decreto Rettorale 21 luglio 2022, n. 1000, con il quale è stata eletta, tra gli altri, quale componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza dei ricercatori, per il triennio 2023-2025, la Dottoressa **Ilaria GRECO**, inquadrata nel Settore Scientifico-Disciplinare M-GGR/02 - Geografia Economico-Politica, nel Settore Concorsuale 11/B1 - Geografia, Macrosettore 11/B - Geografia, e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) con la qualifica di ricercatore;

VISTO

il Decreto Rettorale del 9 gennaio 2024, n.18, col quale la professoressa **Ilaria GRECO** è stata nominata, a decorrere dal 16 gennaio 2024, nel ruolo dei professori di seconda fascia, con inquadramento nel Settore Concorsuale 11/B1 Geografia", Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02 "Geografia Economico-Politica";

VERIFICATA

l'impossibilità di procedere alla sua sostituzione, a causa della conclusione con esito negativo delle procedure previste dall'articolo 84, commi 1 e 2, del Regolamento Generale di Ateneo;

ATTESA

la necessità di indire apposite elezioni suppletive, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento Generale di Ateneo, per la nomina di un rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione, per lo scorcio del triennio 2023/2025,

RITENUTO

opportuno, alla luce del numero contenuto dell'elettorato attivo, di espletare le votazioni in un'unica giornata,

DECRETA

ARTICOLO 1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE

A) ELEZIONI DI N.1 RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO 2023/2025

Sono indette, **per il giorno 29 aprile 2024**, le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante dei ricercatori nel **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi del Sannio, per lo scorcio del triennio 2023/2025, ovvero fino al 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 2. OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgeranno, **in modalità online**, tramite l'utilizzo della piattaforma di e-voting, secondo il calendario di seguito specificato: **29 aprile 2024, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.**

ARTICOLO 3. ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti.

Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data di svolgimento delle votazioni, siano stati sospesi dal servizio per procedimenti penali o disciplinari pendenti o si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie.

Gli elenchi degli elettori sono resi pubblici almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e sono consultabili presso la struttura amministrativa competente.

Settore Affari Generali e Legali Responsabile: Dott.ssa Maria LABRUNA Telefono: +39.0824.30.50.81 E-mail labruna@unisannio.it E-mail: direzione.generale@unisannio.it Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it	
--	--



Settore Affari Generali e Legali

Possono esercitare il diritto di voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino, con un attestato rilasciato dalla struttura amministrativa competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

ARTICOLO 4. ELETTORATO PASSIVO

L' elettorato passivo spetta ai ricercatori in servizio alla data di indizione delle votazioni, che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale di Ateneo.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori nei casi di sospensione dal servizio a seguito di sanzione disciplinare o di sentenza penale di condanna passata in autorità di cosa giudicata.

ARTICOLO 5. CANDIDATURE

Le candidature dovranno essere corredate da N.2 firme ed essere presentate presso il **"Settore Affari Generali e Legali"**, secondo le modalità stabilite dall'articolo 28 del Regolamento Generale di Ateneo, **a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale ed entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno precedente a quello delle votazioni.**

Ogni candidato deve allegare alla propria candidatura il *curriculum vitae*, l'eventuale opzione per il regime di impegno a tempo pieno, da esercitare nel caso di elezione, ove necessario, e le eventuali dichiarazioni di rinuncia previste dagli articoli 27 e 32, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento Generale di Ateneo.

Le candidature possono essere **ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione.**

Ai fini della presentazione delle candidature dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dal **"Settore Affari Generali e Legali"**, pubblicata all'Albo on line.

ARTICOLO 6. COMMISSIONE ELETTORALE

La **Commissione Elettorale** è nominata dal Rettore **entro quindici giorni dalla data in cui è stato emanato il Decreto di indizione delle elezioni.**

La Commissione Elettorale accerta la validità delle candidature presentate, disciplina l'uso degli spazi e l'articolazione degli orari per la propaganda elettorale, accerta la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle relative controversie e sui ricorsi e procede alla raccolta dei risultati degli scrutini effettuati per la elaborazione e la trasmissione dei dati definitivi.

La Commissione Elettorale si potrà riunire alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

ARTICOLO 7. PROPAGANDA ELETTORALE

La **propaganda elettorale** può avere **inizio a decorrere dal giorno successivo al termine di scadenza fissato per la accettazione delle candidature** e cessa **alle ore 13.00 del giorno che precede l'inizio delle operazioni di voto.**

ARTICOLO 8. ASSEMBLEE ELETTORALI

Le assemblee elettorali debbono essere convocate in un periodo compreso tra il ventesimo ed il settimo giorno precedente alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni.

ARTICOLO 9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Benevento data protocollo informatico

IL RETTORE

(Prof. GERARDO CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005